

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Articolo 8 Concorsi: Criteri generali</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto all'art.7, l'assunzione del personale di ruolo, previsto dalla pianta organica dell'Autorità, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ss.mm.ii e fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.</p> <p>2. I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie aree, qualifiche e livelli stipendiali del personale sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascuna area e qualifica.</p> <p>3. I concorsi sono per titoli ed esami. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame e la procedura preselettiva, ove prevista, precede la valutazione dei titoli e le prove di esame.</p> <p>4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza secondo la normativa vigente; b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie; c) età non inferiore agli anni diciotto; d) possesso dei diritti politici.</p> <p>5. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.</p> <p>6. L'Autorità nelle procedure concorsuali si conforma ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento b) rispetto della pari opportunità tra uomini e donne c) adozione di meccanismi trasparenti ed il più possibile oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.</p> <p>7. L'Autorità determina di volta in volta i posti da mettere a concorso, secondo le sue specifiche esigenze, e delibera i bandi che sono emanati dal Presidente e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, in formato elettronico, sul sito web istituzionale dell'Autorità.</p>	<p><b>Articolo 8 Concorsi: Criteri generali</b></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. I concorsi sono per titoli ed esami. La <del>valutazione dei titoli precede le prove d'esame e la</del> procedura preselettiva, ove prevista, precede <del>la valutazione dei titoli e</del> le prove di esame. <b>La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove d'esame.</b></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p> <p>7. L'Autorità determina di volta in volta i posti da mettere a concorso, secondo le sue specifiche esigenze, e delibera i bandi che sono emanati dal Presidente e pubblicati, <del>sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,</del> in formato elettronico, sul sito web istituzionale dell'Autorità <b>e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.</b></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

<p>8. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati civili dello Stato.</p>	<p><b>7-bis.</b> Nei concorsi pubblici, il servizio eventualmente prestato presso l’Autorità, della durata di almeno 24 mesi, quale dipendente di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi del successivo articolo 18, è valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio specifico in relazione al periodo di servizio prestato.</p> <p><b>7-ter.</b> Il personale con almeno 5 anni di servizio nell’area immediatamente inferiore e con i titoli necessari è ammesso a partecipare al concorso di area superiore.</p> <p><b>7-quater.</b> I bandi di concorso prevedono una riserva in favore del personale in servizio, fino ad un massimo del 50% dei posti messi a concorso, ivi inclusa una percentuale del 15% riservata ai soggetti di cui al comma 7-bis, con arrotondamento all’unità superiore.</p> <p>8. <i>Identico.</i></p>
---	--

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Art. 9 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei dirigenti</b></p> <p>1. Possono partecipare al concorso per la carriera di dirigenti coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso o di titolo equivalente conseguito in altro Stato estero e legalmente riconosciuto dallo Stato italiano, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- come dirigenti in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni nazionali comunitarie internazionali;</li> <li>- in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale con qualifica non inferiore a professore associato in materie di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;</li> <li>- come magistrati ordinario, amministrativo o contabile o avvocati dello Stato;</li> </ul> </li> <li>b) abbiano una esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale della Autorità come dirigenti in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;</li> <li>c) abbiano un'esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità come funzionari in Autorità indipendenti o in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni;</li> <li>d) abbiano prestato servizio con valutazione positiva per il periodo sotto indicato nel ruolo del personale dell'Autorità con la qualifica primo funzionario da almeno tre anni.</li> </ul> <p>2. È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti dirigenziali</p>	<p><b>Art. 9 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei dirigenti</b></p> <p>1. Possono partecipare al concorso per la carriera di dirigenti coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso o di titolo equivalente conseguito in altro Stato estero e legalmente riconosciuto dallo Stato italiano, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- come <del>dirigenti</del> <b>titolari di incarico dirigenziale o di vertice ovvero equipollenti, in autorità indipendenti</b> o in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni nazionali comunitarie internazionali;</li> <li>- in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale con qualifica non inferiore a professore associato in materie di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;</li> <li>- come magistrati ordinario, amministrativo o contabile o avvocati dello Stato;</li> </ul> </li> <li>b) abbiano una esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale della Autorità come dirigenti in imprese di <del>notevole</del> rilievo nazionale, comunitario o internazionale;</li> <li>c) abbiano un'esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità come funzionari in Autorità indipendenti o in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni;</li> <li><b>c-bis) abbiano un'esperienza di almeno sette anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità come quadri in imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;</b></li> <li>d) abbiano prestato servizio con valutazione positiva <b>quale dipendente di ruolo dell'Autorità con qualifica di primo funzionario per il periodo</b> <del>sotto indicato nel ruolo del personale dell'Autorità con la qualifica primo funzionario</del> da almeno tre anni.</li> </ul> <p>2. <i>Identico.</i></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<b>Articolo 11-bis</b>  N.p.	<b>Articolo 11-bis - Accesso alla qualifica di funzionario</b>  <b>1.</b> Il personale operativo in servizio presso l’Autorità da almeno cinque anni e in possesso del titolo di laurea di vecchio ordinamento o di laurea specialistica in materie attinenti all’attività istituzionale dell’Autorità, può accedere al livello iniziale della qualifica di funzionario previo superamento di apposite procedure selettive interne, ad esso riservate, per titoli e colloquio.  <b>2.</b> Ai fini dell’accesso, è richiesto che il personale abbia conseguito, negli ultimi cinque anni, una valutazione individuale media non inferiore a 97/100, fermo restando che in ciascun anno la valutazione conseguita non può essere stata inferiore a 95/100.  <b>3.</b> Qualora il trattamento economico fondamentale già in godimento nella qualifica di operativo, risulti superiore a quello previsto per il livello iniziale della qualifica di funzionario, è riconosciuto un assegno ad personam, non riassorbibile, pari alla differenza tra i due trattamenti.  <b>4.</b> Il numero dei posti complessivamente destinati a tali procedure selettive interne è definito dal Consiglio in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle professionalità necessarie per coprire le vacanze di organico.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Art. 14 - Nomina in prova e assunzione</b></p> <p>1. I candidati dichiarati vincitori al termine delle procedure concorsuali sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato.</p> <p>2. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed ha la durata di sei mesi per il personale appartenente all'area dei dirigenti e dei funzionari, e di tre mesi per il personale appartenente all'area operativa. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, nel corso del periodo di prova, lo stesso è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello di assenza.</p> <p>3. Il periodo di prova deve intendersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro trenta giorni dalla fine del mese in cui ha avuto termine il periodo di prova stesso.</p> <p>4. Al termine del periodo di prova, ove questo sia stato giudicato favorevolmente dall'Autorità, sulla base di una relazione presentata dal dirigente responsabile dell'ufficio presso il quale il servizio è stato svolto, i vincitori sono nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso come approvato dall'Autorità.</p>	<p><b>Art. 14 - Nomina in prova e assunzione</b></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p><b>4-bis. Il personale in posizione di comando o assunto a tempo determinato, vincitore di un concorso o di una procedura selettiva presso l'Autorità, è immesso nei ruoli dell'Autorità ed esentato dal periodo di prova, sempreché il servizio prestato sia stato reso nella medesima area e sia di durata superiore al periodo di prova stesso.</b></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p data-bbox="108 443 400 470"><b>Articolo 14-bis – Mobilità.</b></p> <p data-bbox="108 495 156 521"><i>N.P.</i></p>	<p data-bbox="715 443 1007 470"><b>Articolo 14-bis – Mobilità.</b></p> <ol data-bbox="715 495 1453 1574" style="list-style-type: none"><li data-bbox="715 495 1453 651">1. L’Autorità può ricorrere, per la copertura di posti vacanti in organico, al passaggio diretto di dipendenti di ruolo di altre autorità amministrative indipendenti, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, da effettuarsi mediante valutazione dei titoli e colloquio.</li><li data-bbox="715 674 1453 864">2. L’Autorità, ove necessari di personale dotato di specifica professionalità ed esperienza maturata nei settori di interesse, può ricoprire i posti vacanti in organico anche mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle medesime forme di cui al comma 1.</li><li data-bbox="715 887 1453 1010">3. La mobilità trova comunque applicazione residuale rispetto alle forme ordinarie di reclutamento tramite pubblico concorso e si esperisce in maniera subordinata alla procedura selettiva riservata di cui al successivo articolo 18, comma 3-ter.</li><li data-bbox="715 1032 1453 1223">4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l’Autorità pubblica sul portale inPA nonché sul proprio sito istituzionale un avviso recante l’indicazione dei posti da ricoprire, dei requisiti e delle professionalità richiesti nonché dei criteri di valutazione. I requisiti non possono essere inferiori a quelli previsti per l’accesso alle carriere dell’Autorità mediante concorso pubblico.</li><li data-bbox="715 1245 1453 1435">5. Il personale acquisito mediante le procedure di cui al presente articolo è inquadrato, dalla data di effettivo passaggio, nell’area corrispondente al posto da ricoprire. L’inquadramento economico è disposto tenendo conto dell’anzianità di servizio maturata nella qualifica di provenienza e dei titoli professionali posseduti, come specificato nell’avviso di mobilità.</li><li data-bbox="715 1458 1453 1574">6. L’Autorità può ricorrere alle procedure di mobilità disciplinate dal presente articolo nel limite massimo del tre per cento della dotazione organica complessiva di ruolo arrotondato all’unità superiore.</li></ol>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Articolo 15 – Personale in comando o in distacco.</b></p> <p>1. L'Autorità può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, ad istituti e organismi pubblici o privati, il comando o il distacco temporaneo di singoli dipendenti presso i propri uffici, in base a motivate esigenze organizzative e funzionali, nel limite del 10% dei posti previsti in pianta organica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.</p>	<p><b>Articolo 15 – Personale in comando o in distacco.</b></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p><b>1.bis. I requisiti non possono essere inferiori a quelli previsti per l'accesso alle carriere dell'Autorità mediante concorso pubblico.</b></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Articolo 18 – Personale a tempo determinato.</b></p> <p>1. L’Autorità può assumere, in numero non superiore alle 60 unità dipendenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio.</p> <p>2. I requisiti specifici di ammissione sono determinati nell’avviso pubblico di selezione da svolgersi con modalità da definire tenuto anche conto dello stato d’urgenza e necessità.</p> <p>3. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera</p>	<p><b>Articolo 18 - Personale a tempo determinato.</b></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p><b>3. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, di durata non superiore a due anni, nonché l'ammontare del compenso, sono fissati di volta in volta nella delibera di indizione delle procedure.</b></p> <p><b>3-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 3 possono essere rinnovati, in presenza di ragioni oggettive, per non più di due volte, previa delibera dell’Autorità.</b></p> <p><b>3-ter. L’Autorità può bandire, in via eccezionale e con delibera motivata che dia conto delle specifiche esigenze funzionali e delle professionalità richieste, procedure selettive riservate, per titoli e colloquio, per la copertura di posti vacanti in organico, destinate a soggetti assunti dall’Autorità ai sensi del presente articolo e che abbiano prestato servizio presso l’Autorità per una durata complessiva non inferiore a trentasei mesi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di selezione.</b></p> <p><b>3-quater. L’Avviso indica i posti da ricoprire, i requisiti specifici richiesti — che non possono essere inferiori a quelli previsti per l'accesso alle carriere dell’Autorità mediante concorso pubblico — nonché i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio. Il bando è pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’Autorità.</b></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Art. 21 - Capo di Gabinetto</b></p> <p>1. Il Capo di Gabinetto è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ovvero persone in possesso di adeguata qualificazione e documentata esperienza professionale pluriennale maturata anche nel settore privato.</p> <p>1-bis. L'incarico di Capo di Gabinetto è incompatibile con quello di dirigente preposto ad un Ufficio dell'Autorità.</p> <p>2. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, di cui all'art. 20, comma 2, ridotta del dieci per cento.</p> <p>2-bis. Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC5, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.</p> <p>2-ter. L'incarico di Capo di Gabinetto, stante la sua natura fiduciaria, può essere revocato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.</p>	<p><b>Art. 21 - Capo di Gabinetto</b></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p><b>1-bis. Abrogato.</b></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>2-bis. <i>Identico.</i></p> <p>2-ter. <i>Identico.</i></p>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)  
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Regolamento TGE - Testo in vigore	Regolamento TGE - Testo proposto
<p><b>Articolo 30 – Permessi retribuiti.</b></p> <p>1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti permessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fino a 4 giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;</li> <li>b. 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio;</li> <li>c. i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Autorità speciali disposizioni;</li> <li>c-bis) fino a 150 ore complessive nell'arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare;</li> <li>c-ter) fino a 7 giorni, anche continuativi, per il padre lavoratore dipendente da usufruire entro e non oltre i dieci mesi dalla nascita del figlio.</li> </ul>	<p><b>Articolo 30 – Permessi retribuiti.</b></p> <p>1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti permessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fino a <b>4 6</b> giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;</li> <li>b. 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio;</li> <li>c. i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Autorità speciali disposizioni;</li> <li>c-bis) fino a 150 ore complessive nell'arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare;</li> <li>c-ter) <del>fino a 7 giorni</del> <b>i giorni previsti dalla normativa vigente di cui al successivo articolo 33</b>, anche continuativi, per il padre lavoratore dipendente da usufruire entro e non oltre i dieci mesi dalla nascita del figlio.</li> </ul>